

REGOLAMENTO COMITATO GENITORI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. LIOY" - VICENZA

Art. 1.- IL COMITATO DEI GENITORI E' COMPOSTO:

- A) *dai rappresentanti di classe eletti;*
- B) *dai genitori membri del Consiglio d'Istituto.*

Il Comitato Genitori rimane in carica un anno e comunque fino alla nomina dei rappresentanti di classe per l'anno successivo. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 2.- IL COMITATO DEI GENITORI E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO O, *straordinariamente, su richiesta dei rappresentanti di almeno 4 (quattro) classi. La convocazione verrà effettuata tramite gli allievi o per posta. In caso di comprovata urgenza il preavviso potrà essere telefonico e di sole 24 ore.*

In ogni caso dovrà essere noto l'ORDINE DEL GIORNO al fine di:

- *permettere ai genitori di partecipare ai lavori preparati in ordine agli argomenti da discutere;*
- *evitare divagazioni e perdite di tempo;*
- *non prolungare all'eccesso le riunioni.*

Art. 3.- IL RINNOVO DELLE CARICHE DEI VARI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEI GENITORI *ad esclusione dei nominati eletti nel Consiglio d'Istituto avverrà annualmente, dopo l'elezione dei rappresentanti di classe entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dei risultati.*

Art. 4.- IL COMITATO GENITORI *è validamente costituito in 1° convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti di classe, in 2° convocazione dopo almeno 15 minuti dalla prima qualunque sia il numero degli intervenuti.*

Art. 5.- IL COMITATO GENITORI *si propone:*

- a) *raccogliere le risultanze dei Consigli di Classe, possibilmente per iscritto, per suggerire linee comuni di comportamento;*
- b) *sollecitare l'interesse di tutti i genitori alla vita della scuola stimolando la viva partecipazione e l'impiego nella soluzione dei problemi che coinvolgono gli interessi degli studenti e dei genitori;*
- c) *organizzare, secondo le modalità consentite, assemblee di tutti i genitori su problemi di carattere generale quando né ravvisi l'opportunità;*
- d) *trasmettere a tutti i membri del Consiglio d'Istituto estratto di verbale concernente proposte di ordine educativo, amministrativo e disciplinare, maturate negli incontri e nelle assemblee fra genitori;*
- e) *stabilire il contributo volontario annuo, a carico dei nuclei familiari degli studenti, per le spese inerenti al funzionamento.*

Art. 6.- IL COMITATO GENITORI *si struttura mediante la:*

- *elezione della Giunta Esecutiva;*
- *elezione del Presidente;*
- *elezione del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario.*

Art. 7.- LA GIUNTA ESECUTIVA è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da 3 (tre) altri membri possibilmente scelti tra i rappresentanti di ogni ordine di classe.

Art. 8.- LA GIUNTA ESECUTIVA ha il compito di preparare i lavori, l'ordine del giorno del Comitato Genitori e dare esecuzione alle decisioni dello stesso.

Art. 9.- LA GIUNTA può, se lo ritiene produttivo, invitare alle riunioni del Comitato Genitori i rappresentanti degli studenti dei Consigli di classe. Possono essere ammesse alle riunioni anche persone esperte su specifici argomenti su invito della Giunta o della maggioranza dei componenti del Comitato Genitori.

Art. 10.- IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI, congiuntamente al Vice Presidente e al Tesoriere è responsabile dell'amministrazione dei fondi del Comitato; il Presidente, sentito il parere della Giunta Esecutiva può deliberare l'impiego dei fondi per l'importo massimo di Euro 518,85 (ex 1.000.000 di Lire) per soddisfare esigenze di carattere urgente. Il Presidente uscente entro il 30 novembre sottopone all'assemblea del Comitato Genitori il Bilancio Consuntivo per l'approvazione.

Art.11.- IL PRESIDENTE rappresenta il Comitato Genitori nei rapporti con terzi; il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 12.- PER OGNI ASSEMBLEA viene redatto il relativo verbale a cura del Segretario della Giunta Esecutiva.

Art. 13.- ASSEMBLEA DEI GENITORI, Le assemblee di classe, di Corso, d'Istituto devono essere richieste al Preside con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Possono essere convocate rispettivamente dai rappresentanti dei genitori della classe, dal Presidente dell'assemblea, se eletto, dalla maggioranza del Comitato Genitori, opportunamente convocato o anche dalla richiesta dei genitori nel numero legale previsto dalla legge n.416 (Decreti Delegati).

Art. 14.- QUANTO INDICATO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI ha vigore nei limiti e nel rispetto delle competenze degli altri Organi rappresentativi e con l'osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 15.- L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO delle sue eventuali modifiche saranno valide con il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei presenti alle riunioni del Comitato Genitori.